

Assemblea dei soci per adeguamenti legislativi Ex D.Lgs 117/2017

Oggi 10 Giugno 2023 alle ore 20,00 in Castelvechio Pascoli, presso la sede sociale, si è riunita l'assemblea ordinaria dei soci per discutere e deliberare in merito al seguente ordine del giorno:

- 1 Adeguamento statuto al D. Lgs 117/2017 adempimenti inerenti e conseguenti
- 2 Varie ed eventuali

Assume la Presidenza il presidente del Consiglio di Amministrazione Bertoncini Elena e viene chiamato a fungere da Segretario Lenzarini Aldo.

Il presidente, constatato che sono presenti tutti i soci dichiara l'assemblea validamente costituita e passa alla trattazione dell'argomento all'Ordine del giorno.

Prende la parola il Presidente che informa i signori soci della necessità di apportare ulteriori variazioni allo statuto approvato e depositato a seguito dell'assemblea dei soci del 29/08/2020.

A tal fine il Presidente da lettura dello Statuto aggiornato che, dopo aver ottenuto l'approvazione dei soci, viene allegato al presente verbale costituendone parte integrante e sostanziale.

L'Assemblea incarica il Consiglio di amministrazione, nella persona del Presidente Elena Bertoncini di procedere agli adempimenti connessi a quanto appena deciso.

Non essendovi altro da decidere l'assemblea viene sciolta alle ore 21,00.

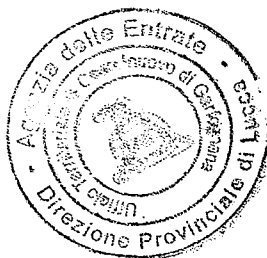
Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente

Elena Bertoncini

Il Segretario

Lenzarini Aldo



AGENZIA DELLE ENTRATE

Direzione Provinciale di Lucca

Ufficio Territoriale di Castelnuovo di Garfagnana

30 GIU. 2023

Registrazione fatta il

Al n.

103

serie

III

L'incaricato del servizio (*)

Armando Sarti

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale Barbara Capotorto

STATUTO

"Filarmonica Gaetano Luporini di Barga APS"

Edizione 2023

Titolo I

Costituzione e scopi

Art.1 – Denominazione-sede-durata

1. L'Associazione non riconosciuta denominata "Filarmonica Gaetano Luporini di Barga APS", di seguito indicata anche come "Associazione", è regolata dal Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore"), e dalle norme del Codice civile
2. Fino alla iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore, l'acronimo APS, anche se previsto nella denominazione sociale, *non sarà spendibile* nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico.
3. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Barga (LU). L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune Barga non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo nonché ratifica da parte dell'Assemblea e successiva comunicazione agli uffici competenti.
4. Essa opera nel territorio della provincia di Lucca, ed intende operare anche in ambito nazionale e/o internazionale.
5. L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie.
6. L'Associazione ha durata illimitata.

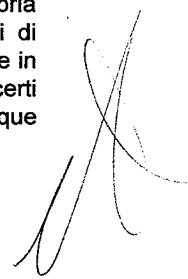
Art. 2 – Affiliazione

L'Associazione è affiliata alla Anbima APS ed è tenuta ad osservare ed a far osservare ai propri soci lo Statuto della Federazione, i regolamenti e le disposizioni adottate dagli organi sociali della stessa.

Art. 3 – Scopi

1. L'Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.
2. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
3. L'Associazione opera nell'ambito delle seguenti attività di interesse generale di cui al Codice del Terzo Settore: Educazione, istruzione e formazione musicale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art.5, c.1 (lettera i), art. 5 c.1); organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale e religioso (lettera k), art. 5, c.1); interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (lettera f) art. 5, c.1).
4. L'esercizio delle suddette attività di interesse generale si concretizza attraverso lo svolgimento delle seguenti attività operative: presenziare alle manifestazioni, eventi civili e religiosi che interessano la vita della propria comunità con il proprio corpo bandistico; organizzare, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, manifestazioni musicali orientate alla musica bandistica; favorire e creare una scuola di musica orientata alla musica bandistica, aperta a tutti e intesa come servizio socio-culturale, coinvolgendo nei modi ritenuti più opportuni la propria comunità, le famiglie ed i giovani; organizzare seminari e convegni; organizzare corsi di orientamento musicale per i propri associati e per terzi; svolgere viaggi di turismo musicale in giro per l'Italia e all'estero all'occorrenza per partecipare a rappresentazioni musicali concerti ecc.; svolgere ogni altra attività non specificatamente menzionata in tale elenco ma comunque

Elena Bettoner



collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento e nell'ambito delle attività di interesse generale indicate nel presente articolo.

5. L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali alle stesse. La determinazione delle attività diverse è rimessa al Consiglio direttivo che, osservando le eventuali delibere dell'assemblea dei soci in materia, è tenuto a rispettare i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso rispetto allo svolgimento di tali attività.
6. L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

Titolo II

Norme sul rapporto associativo

Art. 4 – Norme sull'ordinamento interno

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.
2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione

Art. 5 – Associati

1. Sono ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e le Associazioni di promozione sociale le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.
2. Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Associazioni di promozione sociale.
3. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.
4. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.
5. I soci sono suddivisi nelle seguenti categorie:

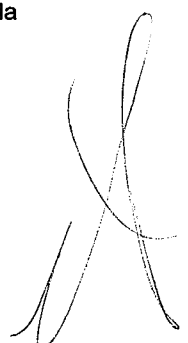
– soci musicisti: soci persone fisiche che partecipano e contribuiscono con regolarità all'attività bandistica musicale realizzata dall'Associazione;

– soci ordinari: soci persone fisiche o enti del terzo settore o senza scopo di lucro che partecipano all'attività della associazione perché ne condividono le finalità senza avere i requisiti per diventare soci musicisti

– soci benemeriti: soci persone fisiche o enti del terzo settore o senza scopo di lucro che si sono particolarmente distinti nella collaborazione e nel sostegno all'attività della Associazione;

– soci sostenitori: soci persone fisiche o enti del terzo settore o senza scopo di lucro che versano la quota associativa, qualora prevista, in misura superiore a quella versata dalle categorie precedenti.

Elena Petroni



Art. 6 – Procedura di ammissione

1. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.
2. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte. Per l'ammissione a socio musicista il Consiglio Direttivo delibera sentito anche il parere del Maestro, il quale, anche tenuto conto delle esigenze di organico del corpo musicale, dovrà valutare la sussistenza di almeno uno dei seguenti requisiti: a) adeguate conoscenze pratiche e teoriche nel campo della musica bandistica; b) l'aver partecipato a corsi di formazione nel campo della musica bandistica.
3. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.
4. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; la successiva Assemblea regolarmente convocata deciderà in merito all'appello presentato. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Qualora l'appello riguardi la richiesta di ammissione a socio musicista, l'Assemblea dovrà deliberare sentito il parere non vincolante del Maestro.
5. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Art. 7 – Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati hanno il diritto di: partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo; essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi; esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.
2. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa.
3. Gli associati hanno il dovere di: adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali; rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali; versare la quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.
4. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili e non sono rivalutabili.

Art. 8 – Cause di cessazione del rapporto associativo

1. La qualità di associato si perde per: recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato.
2. Decadenza nel caso di mancato pagamento della quota associativa, entro 180 (centottanta) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art.7 del presente Statuto.
3. L'associato può invece essere escluso dall'Associazione per: comportamento gravemente contrastante con gli scopi dell'Associazione; persistenti violazioni degli obblighi statuari,

Ettore Petroni



regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali; aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.

4. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; in merito all'appello proposto deciderà la successiva assemblea regolarmente convocata; gli eventuali appelli dovranno essere trattati prima delle altre decisioni all'ordine del giorno. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso.
5. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.
6. Conserverà la qualifica di associato musicista anche chi si assenta temporaneamente per motivi di lavoro, di studio o altro impedimento motivato. L'assunzione dei musicisti provvisori verrà decisa dalla Direzione sentito anche il parere del Maestro a seconda delle circostanze.

Titolo III

Norme sul volontariato

Art. 9 – Dei volontari e dell'attività di volontariato

1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
3. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art.10 – Dei volontari e delle persone retribuite

1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
2. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o non associati o delle persone aderenti agli enti associati.
3. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati.

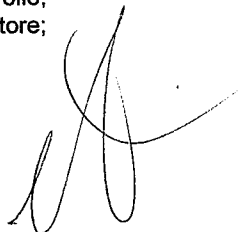
Titolo IV

Organi sociali

Art.11 – Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea dei soci; il Consiglio Direttivo; l'organo di controllo, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;

Ekepetonari



- l'organo di revisione, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore.
2. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art.12 – L'Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa annuale.
2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. È ammessa una sola delega per associato.
3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata: a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo; b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/5 (un quinto) degli associati.

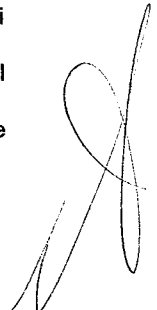
Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, il Vicepresidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.

4. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o email o altri mezzi idonei a produrre la ricevuta almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.
5. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.
6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare. Su richiesta del Presidente dell'Associazione e comunque in occasione del rinnovo delle cariche sociali, l'Assemblea elegge anche il Presidente della stessa in apertura dei lavori.
7. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

Art.13 – Assemblea ordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea ordinaria:
 - approvare il bilancio di esercizio e previsionale, predisposti dal Consiglio Direttivo;
 - approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
 - approvare il bilancio sociale se obbligatorio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
 - determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
 - eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo, qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
 - eleggere e revocare l'organo di revisione, qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore;
 - decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;

Eke Betouca



- approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione tra cui quello eventuale dei lavori assembleari;
 - deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
 - deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.
 - deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
1. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.
 2. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art.14 – Assemblea straordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea straordinaria: a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto e dell'atto costitutivo; b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio.
2. Per le modifiche statutarie e dell'atto costitutivo, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati. Tale quorum si applica anche per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

Art.15 – L'Assemblea degli associati: regole di voto

1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.
2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati che siano in regola con il versamento dell'eventuale quota associativa annuale.
3. I Minorenni esercitano il diritto di voto attraverso coloro che ne hanno la responsabilità genitoriale.
4. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno $\frac{1}{10}$ (un decimo) dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Art.16 – Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento dell'eventuale quota associativa. Esso è composto dal Maestro senza diritto di voto (membro di diritto del Consiglio Direttivo) e da 6 (sei) membri eletti dall'Assemblea. Potranno far parte del Consiglio Direttivo non più di tre soci sostenitori.
2. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
3. I Consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili e scadono con l'Assemblea che approva il bilancio relativo al terzo esercizio sociale del loro mandato. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Elke Betouca



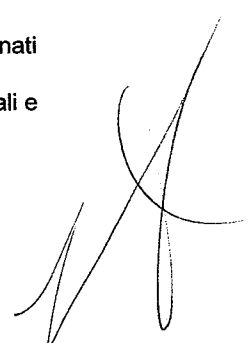
Art.17 – Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri. Il Consiglio Direttivo è convocato almeno una volta all'anno
2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.
3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.
4. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.
5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.
6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
7. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.
8. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

Art.18 – Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:
 - redigere il progetto di bilancio di esercizio e previsionale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - nominare il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario con funzione di cassiere dell'Associazione;
 - nominare il Maestro dell'Associazione. Il rapporto continua tacitamente ogni anno a meno che non intervenga disdetta delle parti.
 - nominare i soci benemeriti dell'Associazione. In deroga a quanto previsto dall'art.18 comma 6 la nomina dei soci benemeriti è deliberata all'unanimità dei membri presenti.
 - decidere con riguardo al programma delle manifestazioni, sentito il parere del Maestro, ed in conformità alle possibilità pratiche del Corpo Bandistico.
 - decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
 - redigere eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - decidere la quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
 - deliberare la convocazione dell'Assemblea;
 - decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
 - ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
 - curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
 - deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale in bilancio;
 - adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
 - adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.
1. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.
2. Il Segretario si occupa in generale della gestione delle entrate e delle uscite e dei libri sociali e svolge le mansioni a questo delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

Eke Petroni



Art.19 – Il Presidente: poteri e durata in carica

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.
2. Il Presidente dell'Associazione è nominato all'interno del Consiglio Direttivo.
3. La carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per l'elezione.
4. La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
5. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di: firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi; curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo; adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo; convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo; invitare alle riunioni del Consiglio Direttivo persone estranee allo stesso qualora lo ritenesse opportuno in ragione a quanto trattato.
6. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

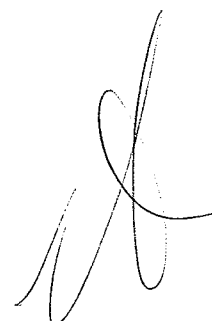
Art.20 – Cause di decadenza e sostituzione del Presidente

1. La carica di Presidente si perde per:
 - dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
 - revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
 - sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.16, c.2, del presente Statuto;
 - perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.8 del presente Statuto.
1. Qualora il Presidente cessi dall'incarico per uno dei motivi indicati al comma 1 del presente articolo il Vicepresidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età dovrà convocare il Consiglio Direttivo entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione al fine di procedere all'integrazione dei membri del Consiglio Direttivo secondo la procedura prevista dall'articolo 22, comma 2 e alla successiva elezione del nuovo Presidente. Fino all'elezione del nuovo Presidente, il Presidente cessato rimane in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art.21 – Il Maestro e il Comitato tecnico

1. Il Maestro è nominato e revocato dal Consiglio Direttivo, che ne stabilisce compenso (eventuale), diritti ed obblighi in apposito incarico scritto.
2. Il Maestro è il soggetto a cui è demandata la direzione artistica dell'attività musicale dell'Associazione e predispone il programma musicale della stessa che sottopone al Consiglio Direttivo per la sua approvazione.
3. Il Maestro esprime pareri per l'ammissione e l'esclusione a socio musicista ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 6, comma 2, e dell'articolo 8, comma 4, del presente Statuto.
4. Il Maestro partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, nonché partecipa all'assemblee dei soci convocate per deliberare l'ammissione o l'esclusione dei soci musicisti, se convocato dagli stessi organi sociali.
5. Egli potrà proporre al Consiglio Direttivo la nomina di un suo sostituto (Vice Maestro) che lo affiancherà durante le prove e lo sostituirà con pari dignità e responsabilità nei periodi di sua assenza. Il Maestro ed il Vice Maestro (qualora nominato) costituiranno il Comitato Tecnico della banda. Al Comitato Tecnico è affidata la scelta del repertorio, la valutazione musicale dei nuovi bandisti, la verifica delle doti morali e civili degli aspiranti allievi.

Elena Baccari



Art.22 – Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

1. La carica di Consigliere si perde per: dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; revoca da parte dell'Assemblea ordinaria a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione; sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.17, c.2, del presente Statuto; perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.9 del presente Statuto.
2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. A parità di voti subentrerà il maggiore di età. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio Direttivo deve indire elezioni suppletive. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.
3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

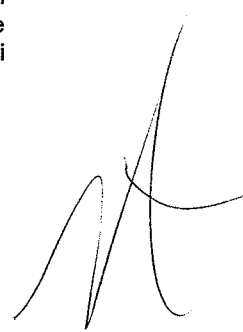
Art.23 – L'organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento

1. L'organo di controllo, qualora nominato, è monocratico, eletto dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati.
2. L'organo di controllo rimane in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.
3. Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.
4. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.
5. I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art.2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art.24 – Competenze dell'organo di controllo

1. È compito dell'organo di controllo: vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento; esercitare il controllo contabile; esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore; attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio; partecipare alle riunioni dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio; ha il diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio direttivo.
2. Nei casi previsti dall'art.31, c.1, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.
3. L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Elene Bettoni



Art.25 – L'organo di revisione

1. L'organo di revisione, qualora nominato, è formato da un unico componente, eletto dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. I membri dell'organo di revisione devono essere iscritti al registro dei revisori legali dei conti.
2. L'organo di revisione rimane in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.
3. L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.
4. Delle proprie attività l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.
5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, l'organo di revisione decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione dello stesso tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.
6. L'organo di revisione devono essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Lo stesso non può ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art.26 – Responsabilità degli organi sociali

1. Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.
2. I Consiglieri rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni del Codice del terzo settore.

Art. 27 – Corpi Musicali

1. Il corpo musicale bandistico è composto dal Maestro, da soci musicisti e può essere occasionalmente integrato da musicisti esterni.
2. L'Associazione può promuovere la formazione di corpi musicali ulteriori, per esempio bande giovanili, la cui attività sia accessoria rispetto al corpo musicale principale o propedeutica al passaggio dei propri componenti nello stesso.

Titolo V

I libri sociali

Art.28 – Libri sociali e registri

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture: il libro degli associati; il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea; il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
2. L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.
3. L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.
4. L'Associazione deve infine tenere il registro dei volontari.

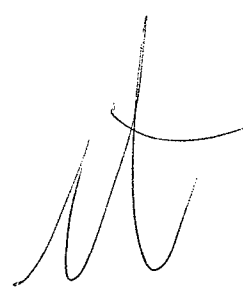
Titolo VI

Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio

Art.29 – Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

1. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Il patrimonio della Banda Musicale è composto da strumenti, divise, legghi, spartiti di repertorio e quant'altro inventariato. Ogni anno la Direzione provvederà all'inventario del patrimonio della Banda. Ogni

Elena Bettoni



bandista è depositario dello strumento, della divisa e delle partiture in dotazione, deve custodirli con cura e resta responsabile di danni dovuti a negligenza, che vanno subito segnalati al Maestro e al presidente del consiglio direttivo. L'eventuale utilizzo degli strumenti in manifestazioni esterne all'attività della Banda dovrà essere preventivamente autorizzato dal Presidente o dal Maestro.

2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art.30 – Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
 - quote associative;
 - contributi pubblici e privati;
 - donazioni e lasciti testamentari;
 - rendite patrimoniali;
 - attività di raccolta fondi;
 - rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
 - sponsorizzazioni;
 - proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;
 - ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

Art.31 – Bilancio di esercizio

1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.
2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del progetto bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio.
3. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione e dopo l'approvazione dovrà essere depositato nel RUNTS nei termini di legge.
4. Il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del codice del terzo settore, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.
5. Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate > 100 mila euro annui l'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

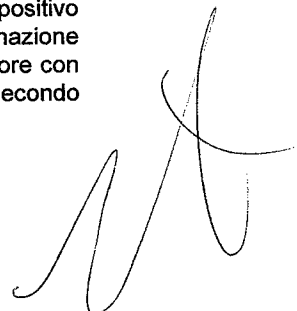
Titolo VII

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

Art.32 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.
2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore (con priorità ad Enti del Terzo settore con sede nel Comune dell'Associazione) o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.

Elke Bejani



Titolo VIII

Disposizioni transitorie e finali

Art.33 – Disposizioni transitorie

1. Gli organi sociali, in carica alla data di entrata in vigore del presente statuto, rimangono in carica sino alla loro naturale scadenza.

Art.34 – Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

Castelvecchio Pascoli 10 Giugno 2023

Il Presidente

Eke Bettoni

